

PS12817 - HAMZA MOURAI-GUADAGNI FACILI

Provvedimento n. 31575

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411 (di seguito, "Regolamento");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Nuovo Regolamento");

VISTA la comunicazione del 10 luglio 2024, con la quale è stato avviato il procedimento PS12817 nei confronti del Professionista Hamza Mourai;

VISTE le proprie decisioni del 26 novembre 2024, 28 gennaio 2025 e del 31 marzo 2025, con le quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Nuovo Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, in considerazione della necessità di esaminare le risultanze in atti e gli impegni presentati ai fini della valutazione della fattispecie oggetto del procedimento e di completare gli adempimenti istruttori, garantendo il pieno contraddittorio nonché in ragione della sussistenza di particolari esigenze istruttorie;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 16 agosto 2024, con la quale il professionista Hamza Mourai ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7 del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 5 febbraio 2025, ai sensi del medesimo articolo 27, comma 7 del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Nuovo Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Hamza MOURAI (codice fiscale [omissis]*), in qualità di Professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo (. Il Professionista risulta operare nel settore del *trading online* e come divulgatore di metodi per guadagnare mediante il sito web <https://hunterscryptohub.com/>, nonché tramite l'utilizzo di canali *social*.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le condotte del Professionista consistenti nel pubblicare, in modo reiterato, tramite la piattaforma Instagram, foto e video in cui pubblicizza ed offre indicazioni e/o metodi per conseguire significativi risultati economici:

a) promuovendo la realizzazione di elevati guadagni facili e sicuri, asseritamente conseguibili investendo in determinate criptovalute, a patto di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite (ad esempio, contattare direttamente il Professionista, iscriversi e partecipare a determinati gruppi/*community*, seguire determinate raccomandazioni su come e dove investire, con quali strumenti e su quali piattaforme *online*, alle quali, pure, l'utente è invitato a iscriversi);

b) senza utilizzare alcuna dicitura di *advertisement* che renda edotto il consumatore circa la natura pubblicitaria di tali contenuti;

c) omettendo o non evidenziando adeguatamente, in relazione ai beni/servizi pubblicizzati e/o offerti, elementi (quali, ad esempio, il costo del bene e/o servizio, l'identità e/o il recapito del professionista) rilevanti per le decisioni di acquisto del consumatore.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. L'iter del procedimento

3. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 10 luglio 2024, è stato comunicato al Professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS/12817, volto a verificare la possibile violazione degli articoli 20, 21, 22 del Codice del consumo.

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

4. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione delle pratiche commerciali in esame, è stata formulata una richiesta di informazioni, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento.

5. Il Professionista, in data 16 agosto 2024, ha trasmesso una memoria difensiva e la risposta alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento.

6. Alla medesima data del 16 agosto 2024, il Professionista ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7 del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni, integrata in data 5 febbraio 2025, ai sensi del medesimo articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Nuovo Regolamento.

7. Il Professionista è stato sentito in audizione dagli uffici dell'Autorità in data 3 dicembre 2024.

8. In data 1° aprile 2025, è stata comunicata al Professionista la chiusura della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Nuovo Regolamento.

9. In data 18 aprile 2025, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo che è pervenuto il successivo 20 maggio 2025.

III.2. Gli elementi acquisiti¹

10. Il Professionista, nel corso dell'istruttoria, ha fornito elementi utili a chiarire le condotte oggetto del presente procedimento. Il Professionista riferisce di aver iniziato l'attività di *content creation* nel gennaio 2022, con l'obiettivo di costruire una *community* di appassionati di criptovalute e tecnologia Web 3, nonché fornire agli utenti strumenti di analisi gratuiti. Egli sottolinea di non aver mai pubblicizzato e/o venduto corsi di formazione o consulenze di alcun tipo e precisa di aver pubblicato in rete contenuti informativi in materia di criptovalute, *trading online* e tecnologia Web 3 utilizzando frasi quali, ad esempio, "i ricchi non vogliono che tu conosca questo sito" con la mera finalità di attirare l'attenzione del pubblico su video divulgativi (e non professionali) di breve durata, da lui stesso postati in rete. Il Professionista ha spiegato di aver, in particolare, utilizzato i canali *social* nel tentativo di aumentare il numero di visualizzazioni dei contenuti pubblicati su YouTube e, da queste, ottenere un effettivo ritorno economico (c.d. 'monetizzazione'). Il Professionista ha precisato di aver utilizzato Instagram e TikTok, dove vengono postati contenuti identici, e YouTube per pubblicare contenuti di analisi e commento più lunghi, sempre attraverso lo stesso nickname 'hunterscriptohub'.

11. Il Professionista ha dichiarato di aver utilizzato i c.d. *links di referral* a piattaforme di *trading online* (ad esempio, BingX e BitGet) ricavandone alcune commissioni.

12. Nel corso dell'istruttoria, il Professionista ha, altresì, dichiarato di aver interrotto, temporaneamente, dalla data di avvio del procedimento istruttorio (luglio 2024), la pubblicazione di qualsiasi contenuto in rete.

III.3. Gli impegni del Professionista

13. Il Professionista, con comunicazione del 16 agosto 2024, ha dichiarato il proprio impegno a cancellare i contenuti contestati, modificare il proprio sito *web*; proseguire la propria attività solo sul canale YouTube, chiarendo nei propri video che non si tratta di contenuti sponsorizzati.

14. Con successiva comunicazione del 5 febbraio 2025, il Professionista ha integrato la precedente proposta, impegnandosi ad attuare le misure di seguito descritte, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo accoglimento da parte dell'Autorità.

Impegno I - Rimozione contenuti

Impegno I, a)

Il Professionista si impegna a rimuovere definitivamente da tutte le piattaforme *social* utilizzate (Instagram, TikTok, YouTube) le espressioni che enfatizzano guadagni facili o privi di rischi.

Impegno I, b)

Il Professionista si impegna a rimuovere definitivamente da tutte le piattaforme *social* utilizzate (Instagram, TikTok, YouTube) le informazioni potenzialmente ambigue o non chiare relative agli investimenti finanziari.

Impegno II - Verifica contenuti

Il Professionista si impegna a verificare i contenuti ancora disponibili *online* per assicurare il rispetto della normativa vigente.

Impegno III - Disclaimer

Impegno III, a)

Il Professionista si impegna a inserire in ogni video o *post* promozionale un *disclaimer* ben visibile che specifichi chiaramente la natura promozionale del contenuto (ad esempio, "Contenuto sponsorizzato").

¹ [Cfr. docc. 6 (memoria difensiva e risposta a richiesta di informazioni, prot. 79011/2024) e 11 (verbale dell'audizione svoltasi in data 3 dicembre 2024, p. 6749/2025).]

Impegno III, b)

Il Professionista si impegna a inserire in ogni video o *post* promozionale un *disclaimer* ben visibile che specifichi chiaramente i rischi legati agli investimenti finanziari.

Impegno IV - Trasparenza rapporti economici

Il Professionista si impegna a garantire la trasparenza riguardo ai rapporti economici che intercorrono con le piattaforme di *trading online*. Egli si impegna, in particolare, a dichiarare esplicitamente i ricavi generati tramite *referral links* inserendo un *disclaimer* visibile in ogni contenuto sponsorizzato.

Impegno V - Codice di condotta

Il Professionista si impegna ad adottare un codice di condotta per la creazione e pubblicazione di contenuti che promuova una comunicazione corretta e trasparente.

Impegno VI – Espressioni enfatiche

Il Professionista si impegna a non utilizzare in futuro espressioni enfatiche che possano ingenerare confusione nel consumatore.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

15. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo *internet*, è stato richiesto, in data 18 aprile 2025, il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

16. Con comunicazione pervenuta in data 20 maggio 2025, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere, e ritenendo che, nel caso di specie, il Professionista "è un personaggio pubblico di successo, popolare nei social network, ed è, per ciò, in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico" e che, inoltre, "il mezzo di comunicazione e acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dal Professionista, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nei siti/app/social utilizzati dal Professionista, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate". L'Autorità rilevando, quindi, che "la pratica in esame, sulla base della documentazione istruttoria, si riferisce alle comunicazioni e alle attività attuate dal Professionista tramite Internet", ha concluso che "Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto il parere a questa Autorità".

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

17. L'Autorità ritiene che gli impegni presentati dal Professionista siano, complessivamente considerati, idonei a sanare i profili di possibile scorrettezza individuati con la comunicazione di avvio del procedimento, brevemente riassumibili in a) enfasi sui guadagni 'facili e sicuri'; b) assenza delle indicazioni di *advertisement*; c) mancata o non adeguata evidenziazione di elementi rilevanti per le decisioni di acquisto del consumatore.

18. Infatti, le misure proposte prevedono, da un lato, la completa rimozione dei contenuti pubblicati *online* oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio e l'impegno a non utilizzare più espressioni enfatiche con effetto confusorio per l'utente, dall'altro, l'impegno a utilizzare specifici *disclaimer* idonei ad evidenziare l'eventuale natura promozionale dei contenuti pubblicati in rete, i rischi connessi agli investimenti finanziari nonché il rapporto economico intercorrente con le piattaforme di *trading online*. Tali misure saranno rafforzate dall'adozione, da parte del Professionista, di un apposito codice di condotta in tema di trasparenza dei contenuti pubblicati *online*.

19. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dal professionista Hamza Mourai, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti del professionista Hamza Mourai;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Nuovo Regolamento, nei confronti del Professionista Hamza Mourai gli impegni dallo stesso presentati nella loro versione definitiva in data 5 febbraio 2025, come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Nuovo Regolamento;

c) che il Professionista Hamza Mourai, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Nuovo Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il Professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto a uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli